



DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 72 DEL 30/07/2018

Oggetto: Proroga contratto di servizio Cisterna Ambiente SpA in liquidazione fino al 20.09.2018
Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018. Delibere conseguenti e determinazioni a
contrarre per l'affidamento di servizi fino al 31.08.2018.

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente SpA in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente SpA è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina, o per la definizione del percorso di gestione in house del servizio.

RICHIAMATO:

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni dell'Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 del Comune di Cisterna di Latina, che qui si intendono richiamate e trascritte.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ordinanza sindacale richiamata è stata notificata alla società solo il 30.06.2018 – sabato – e pertanto i ristretti tempi per ottemperare non consentono alcuna alternativa alla prosecuzione della gestione del servizio da parte della Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, la quale a sua volta deve reperire sul mercato, presso operatori qualificati, i servizi indispensabili al suo corretto funzionamento per l'effettiva esecuzione del contratto di servizio;
- la corretta conduzione della gestione aziendale è presupposto indispensabile per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio affidato avente caratteristiche fondamentali per la salute e l'igiene pubblica;
- con determina 68/2018 il liquidatore, dott. Paoletti, prorogava l'affidamento dei Servizi fino al 31 luglio 2018;
- la delibera di C.C. del Socio di Maggioranza impone di definire la scelta sulla gestione del servizio entro il 20 settembre 2018 e che, pertanto, non possono essere assunti impegni a lungo termine al fine di non determinare posizioni soggettive in contrasto con la volontà espressa dal socio di maggioranza e con la volontà espressa a più riprese dal socio privata AMA;

VISTI:

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive



2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile



la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi; in particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nei casi di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2 lettera b, perché i servizi in oggetto sono costituiti da prestazioni di carattere professionale rese da soggetti già in possesso degli archivi documentali ed informatici della società, ovvero servizi resi da soggetti di cui è stata verificata l'affidabilità e l'efficienza.

CONSIDERATO che occorre rinnovare i servizi con scadenza 31 luglio 2018 per consentire la corretta gestione dell'attività aziendale;

VISTI i preventivi dei diversi professionisti e delle diverse ditte indicati nella tabella che segue:

Servizio richiesto	Società/Professionista	Importo stimato 01/08/2018 – 31/08/2018
Fornitura buoni pasto	Edenred SpA	Euro 1.200,00
Assistenza fiscal	Dr. Calcabrini Daniele	Euro 1.200,00
Servizio pulizia uffici	Nuovi Orizzonti Coop	Euro 1.000,00
Cons. lavoro e cedolini paghe	Dr. Mancini Ermanno	Euro 1.000,00
Ass.informatica e amm.sistema	Ispirato Srls	Euro 800,00
RSPP	Martorana Consulting Srl	Euro 720,00
Medico competente	Dott. Cianciosi Arturo	Euro 600,00
Gestione e manut. depuratore	Dr. Paris Luca	Euro 500,00
Preposto gestore automezzi	Sig.ra Gentili Paola	Euro 400,00
ODV ex D.Lgs. 231/2001	Avv. La Rocca Patrizio	Euro 450,00
Gestione sito WEB	Ispirato Srls	Euro 180,00
Responsabile tecnico	Dott. Bastoni Lorenzo	Euro 450,00
Raccolta oli esausti	Biofaroil srl	Ritrattare compenso da ricevere
Raccolta abiti usati	Imentex Srl	Ritrattare compenso da ricevere
Conferimento racc. differenziata	Del Prete W. R. Srl	Euro 35.000,00
Lavoro interinale	Tempor SpA	Euro 20.000,00
Noleggio Spazzatrici	Ecopolis Srl	Euro 8.400,00
Manutenzione automezzi	Guglielmo Srl unipers.	Euro 15.000,00
Noleggio Automezzi	Onegroup Srl	Euro 15.000,00
Fornitura Carburanti automezzi	Censi Petroli Srl	Euro 13.000,00
Conferimento umido	Gesia SpA	Compenso definito da Comune
Trasporto umido	RE.IN Srl	Compenso definito da Comune

EVIDENZIATO che, dalle precedenti ordinanze, tutti i professionisti e le ditte indicati sono iscritti all'Albo Fornitori della Società, giusto quanto disposto dall'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

DETERMINA

1. Di prorogare i contratti di prestazione di servizi e fornitura, per il periodo limitato dal 01/08/2018 al 31/08/2018, con gli attuali professionisti e fornitori per gli importi rispettivamente stimati, come indicati in narrativa.
2. Di affidare direttamente alle ditte e ai professionisti indicati nella tabella in narrativa, già Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione - Traversa di via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di latina – Tel. 0696 020 028 – Fax 0696 871 437 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. – Numero R.E.A. 146276 – P.IVA/C.F.02106980598 – www.cisternambiente.it



iscritte all'Albo Fornitori della Società, lo svolgimento dei servizi rispettivamente indicati per il periodo 01/08/2018 – 31/08/2018. Il tutto secondo i preventivi rispettivamente acquisiti che prevedono gli importi rispettivamente indicati nella medesima tabella, oltre IVA per legge dovuta.

3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.
4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
5. Di imputare il pagamento all'anno 2018.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dall'Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
8. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti